

Promozione della salute: venerdì 14 febbraio webinar alimentazione e fumo

Vi informiamo che è in programma il webinar gratuito ***“Alimentazione e fumo: cosa succede al nostro corpo quando smettiamo”*** venerdì 14 febbraio dalle 14:30 alle 15:30 promosso da ATS Brianza in collaborazione con LILT Milano Monza Brianza.

L'intervento avrà come relatore la dr.ssa Carla Favaro, biologa nutrizionista.

Si parlerà di alcune strategie sane che aiutano a superare il desiderio della sigaretta senza però condurre all'aumento del peso corporeo.

Inoltre sarà presentata l'iniziativa: ***“SchiscettaPerfetta”***

Infatti partecipa al webinar un professionista di ATS Brianza, operativo nella S.S. Sorveglianza Nutrizionale, che rivolgendosi ad Aziende sprovviste di mensa interna o a dipendenti che per scelta non ne usufruiscono, promuove un'alimentazione sana e bilanciata attraverso associazioni alimentari corrette a beneficio di tutti coloro che quotidianamente consumano il pranzo fuori casa.

Al termine dell'incontro, è previsto uno spazio di 15 minuti per rispondere a dubbi e/o domande da parte degli ascoltatori.

Clicca qui per iscriverti e partecipare:
<https://events.teams.microsoft.com/event/a08685b4-5bd7-4b0c-a480-e3d44c30b0a5@621d034a-feca-4efd-b066-8f2dda01ac8e>

Per maggiori informazioni contatta promozionesalute@ats-brianza.it

(SN/am)

Fatturazione elettronica: creato il nuovo codice TD29

Nella giornata del 31 gennaio è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la nuova versione delle **specifiche tecniche** per la fatturazione elettronica (versione 1.9) con modifiche rilevanti che discendono dalle recenti novità legislative. Volendo sintetizzare, i principali aggiornamenti – che saranno applicabili dal **1° aprile 2025** – riguardano:

- l'introduzione del codice "Tipo Documento" "TD29" per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'**omessa** o irregolare **fatturazione**, con conseguente modifica della descrizione (e del relativo utilizzo) del codice "TD20";
- l'introduzione del codice "Regime Fiscale" "RF20" per identificare il nuovo **regime transfrontaliero** di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
- l'eliminazione della soglia massima di 400 euro stabilita per le **fatture semplificate** (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019), nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al testé menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA.

Con riguardo al primo punto trova così soluzione – almeno dal 1° aprile 2025 – la questione relativa alle modalità con le quali va presentata all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione** cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. "Sanzioni" (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di "denuncia" prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l'omissione o irregolarità all'Agenzia delle Entrate "entro **novanta giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare" (non è più richiesto il versamento dell'imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro.

Lo stesso art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire "tramite gli **strumenti** messi a disposizione" dall'Agenzia delle Entrate.

Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice "**TD29**", avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato).

Codice "TD20" ancora utilizzabile

Il codice "**TD20**", per l'emissione della c.d. "autofattura denuncia" non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:

- in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a **inversione contabile** (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);
- nelle ipotesi di cui all'art. 46 comma 5 del DL 331/93 "ed in quelle ad esse assimilate", cioè a dire quando a fronte di un **acquisto intracomunitario**, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni

già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la **fattura** entro il secondo me

- se successivo a quello di effettuazione dell'operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024).

Non sono state modificate, infatti, le modalità di **regolarizzazione** delle violazioni testé descritte. In assenza di indicazioni sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate, la circostanza che le nuove specifiche tecniche entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025, lascia qualche dubbio in ordine al corretto comportamento da utilizzare fino a quella data.

Potrebbe dedursi, infatti, che l'Amministrazione finanziaria abbia implicitamente inteso suggerire di continuare a utilizzare il codice "TD20", che, fino al **31 marzo 2025**, potrebbe ancora riferirsi alle ipotesi di cui all'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Tale soluzione, tuttavia, parrebbe ammissibile solo laddove la trasmissione del file avesse la mera finalità di comunicazione dell'omissione o irregolarità e non comportasse, invece, l'attribuzione al cessionario o committente dell'**onere del versamento** dell'imposta, come veniva richiesto dalla norma previgente.

(MF/ms)

Comunicazione dati sostituto imposta: possibile con F24 per aziende con massimo 5 dipendenti

Attuando le disposizioni contenute nell'art. 16 del DLgs. 1/2024, con il provv. n. 25978/2025 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di comunicazione dei **dati aggiuntivi** che i sostituti d'imposta possono trasmettere unitamente al modello F24, a partire dal **6 febbraio 2025**, in alternativa alla presentazione del modello 770.

Si ricorda che la norma in esame ha introdotto, dal periodo d'imposta 2025, una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute relative ai redditi di **lavoro dipendente** e **autonomo**, utilizzabile dai datori di lavoro (sostituti d'imposta) con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. In particolare, in alternativa alla presentazione del **modello 770**, il sostituto d'imposta può comunicare specifici dati individuati con il provvedimento in commento in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite il modello F24.

Per quanto concerne l'ambito applicativo, la **nuova procedura** può essere utilizzata dai soggetti che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute/trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente con i

- servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

Nello specifico, la nuova procedura si applica alle **ritenute** e **trattenute** da versare e ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite il **modello F24**, identificati dai relativi codici tributo elencati nell'allegato 1 al provvedimento (ad esempio, il codice tributo 1001, relativo alle ritenute sulle retribuzioni, o 1040 per le ritenute sui compensi professionali).

I suddetti soggetti possono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo **codice tributo** e il **periodo di riferimento** (nonché la Regione o il Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF) e la presenza delle fattispecie elencate nell'allegato 2 al provvedimento nel campo "**Note**" (come, ad esempio, se il versamento si riferisce al conguaglio fiscale o alla "cassa allargata").

Inoltre, ai fini del **versamento** con F24, i suddetti soggetti indicano anche:

- l'ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
- i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti,

- comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

I dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell'invio del modello F24 – attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite intermediario – dovranno essere esposti nel **nuovo modello** denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE".

Come accennato, le comunicazioni dei suddetti dati ai sensi del provvedimento in commento sono **equiparate**, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato ex art. 36-*bis* del DPR 600/73 (restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d'imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti).

In caso di **omesso versamento** delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all'anno di riferimento.

Invece, i sostituti d'imposta che **non si avvalgono** della nuova modalità di comunicazione dei dati dovranno presentare il modello 770, per l'intero anno di riferimento. La presentazione del modello 770 equivale alla scelta di non avvalersi della nuova modalità.

Relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di **gennaio e febbraio 2025**, i sostituti d'imposta che si avvalgono della nuova modalità possono effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze, ma trasmettere i dati aggiuntivi entro il **30 aprile 2025**

Sviluppi sull'obbligo comunicativo della pec degli amministratori di società

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'art. 1 comma 860 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), modificando l'art. 5 comma 1 del DL 179/2012, ha esteso agli amministratori di imprese costituite **in forma societaria** l'obbligo di comunicare la PEC (ossia il proprio domicilio digitale, di cui all'art. 1 comma 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005) al Registro delle imprese.

In attesa di indicazioni da parte del MIMIT che possano dissipare i numerosi dubbi interpretativi che la nuova disposizione solleva, in linea con l'orientamento fornito da Unioncamere nazionale (in una nota del 10 gennaio 2025, di cui, al momento, non si ha disponibilità), molti uffici del Registro delle imprese stanno precisando che, a fronte della richiesta comunicazione della PEC degli amministratori alle società di **nuova costituzione** (società di capitali e di persone costituite dal 1° gennaio 2025), in sede di domanda di iscrizione (MODELLO S1), la PEC degli amministratori potrà anche coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento e dovrà essere indicata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore, nel riquadro recapiti dei DATI DOMICILIO.

In assenza di tale indicazione, gli uffici **sospenderanno la pratica** in attesa di regolarizzazione; diversamente, interverrà un provvedimento di rifiuto (si vedano le Camere di Commercio di Alessandria-Asti e Monte Rosa-Laghi-Alto Piemonte).

Indicazioni maggiormente dettagliate sono, invece, fornite dalla Camera di Commercio di Vicenza.

Si ribadisce, innanzitutto, che, a seguito della ricordata nota Unioncamere del 10 gennaio 2025 e del confronto intercorso tra i Conservatori del Registro delle imprese del Triveneto, l'**obbligo** di comunicazione della PEC da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma di società:

- è applicabile (fin da subito, sebbene in attesa dei chiarimenti richiesti da Unioncamere al MIMIT) alle nuove società costituite dal 1° gennaio 2025 (avendo come riferimento la data dell'atto);
- riguarda gli amministratori delle società di capitali e delle società di persone (in queste ultime, in particolare, è rivolto ai soci cui è affidata l'amministrazione in base all'atto costitutivo).

È stabilito, altresì, che: gli amministratori possano eleggere il proprio domicilio digitale presso il domicilio digitale **comunicato dalla società**; la comunicazione del domicilio digitale avviene valorizzando il campo "email certificata PEC" all'interno dell'Intercalare P dell'amministratore; in ogni caso (domicilio digitale proprio dell'amministratore o domicilio digitale della società presso cui è eletto il domicilio da parte dell'amministratore), l'ufficio **verifica la validità** del domicilio comunicato; l'ufficio sospende la domanda che presenti irregolarità rispetto a quanto sopra indicato.

Relativamente agli amministratori di società costituite in **data anteriore al 1° gennaio 2025**, invece, la Camera di Commercio di Vicenza dichiara di restare in attesa dei chiarimenti richiesti al MIMIT tramite Unioncamere.

Allo stato attuale, peraltro, l'Ufficio previsa che, comunque, riceve le comunicazioni dei domicili digitali (verificando la validità degli stessi) ove sia presente detta informazione nella compilazione di domande relative al **rinnovo/modifica** delle cariche amministrative sociali o del

domicilio degli amministratori, ma non sospende questo tipo di domande ove non sia presente l'informazione.

A fronte di ciò, anche il Registro delle imprese di Pordenone e Udine ha rivisto il proprio orientamento, avendo inizialmente sostenuto che la PEC in questione non avrebbe potuto coincidere con quella della società.

Tale precisazione, per quanto di dubbia corrispondenza rispetto alla *ratio* della disposizione, **semplifica notevolmente** il nuovo obbligo.

Gli amministratori che non hanno già una propria PEC, infatti, potranno utilizzare quella della società. Nel caso di un unico soggetto con più incarichi di amministratore in diverse società, inoltre, sarà possibile indicare, per ciascun incarico, quello della corrispondente società.

Nulla, comunque, sembra precludere all'amministratore che sia già titolare di una PEC (in quanto, ad esempio, a ciò obbligato quale **libero professionista**) di comunicarla al Registro delle imprese in adempimento del nuovo obbligo.

Quanto alle società costituite in data anteriore al 1° gennaio 2025, infine, si ricorda che, in occasione dell'estensione dell'obbligo di PEC a società e imprenditori individuali, nel caso di soggetti già iscritti, era stata fissata una data entro la quale si sarebbe dovuto provvedere, precisandosi che la sanzione (quella prevista dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, o quella di cui all'art. 2194 c.c., in misura triplicata) sarebbe stata **applicata previa diffida** a regolarizzare il tutto entro 30 giorni, mentre, nel caso di nuove iscrizioni, si è stabilito che l'ufficio del Registro delle imprese che riceva una domanda priva di indicazione del domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Gestione separata Inps: aggiornamenti per il calcolo contributivo 2025

È stata pubblicata il 30 gennaio la circolare n. 27, con cui l'INPS ha reso note le **aliquote** e il valore del **minimale** e del **massimale** del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2025 dai soggetti iscritti alla **Gestione separata** ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

Nel dettaglio, per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, le aliquote contributive applicate per il 2025 sono confermate nelle seguenti misure:

- **35,03%** in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., amministratori e sindaci di società);
- **33,72%** per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio i venditori porta a porta);
- per i soggetti già pensionati, o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota per il 2025 è confermata al **24%**.

La circolare si sofferma poi sui **magistrati onorari** del contingente a esaurimento e sui **lavoratori sportivi** nel dilettantismo.

Per questi ultimi e, in particolare, per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali dell'area del

dilettantismo sportivo iscritti alla Gestione separata (non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria), l'aliquota contributiva IVS è pari al **25%** e si applica al superamento dell'importo di compenso pari a **5.000 euro annui** (fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo).

Sono inoltre dovute le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale di **2,03%**, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

Anche per i suddetti soggetti, già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota è del 24% (si applica la riduzione del 50% dell'imponibile fino al 2027).

Si ricorda che l'onere contributivo è ripartito tra committente, **2/3**, e collaboratore **1/3**, mentre il pagamento deve essere effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite F24.

Per i **liberi professionisti con partita IVA** iscritti alla Gestione separata l'aliquota è del:

- **26,07%**, se non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- **24%**, se pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l'aliquota IVS (25%) si applica sul **50%** dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro, mentre la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali dell'**1,07%** è calcolata sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000 euro annui.

Se il professionista è coperto da altra forma di previdenza

obbligatoria, o titolare di pensione diretta, l'aliquota è del **24%** ai soli fini IVS, calcolata sul **50%** dei compensi percepiti fino al 2027.

Per i professionisti l'onere contributivo è a **carico** degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025).

Infine, l'INPS rende noti sia il massimale di reddito ex art. 2 comma 18 della L. 335/95 che, per il 2025, viene fissato a **120.607 euro**, sia il minimale di reddito, il quale risulta pari a **18.555 euro**.

Nel dettaglio, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del **24%** avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di **4.453,2 euro**.

Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- **4.837,29 euro** per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- **4.837,29 euro** per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito ex art. 53 del TUIR del settore dilettantistico che applicano l'aliquota del 25% e **198,54 euro** per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
- **6.256,75 euro** per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- **6.499,82 euro** per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- **5.015,42 euro** per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS e **376,67 euro** per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori

(2,03%).

Vengono anche dettagliati gli importi degli amministratori di **enti locali** iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti, dei **magistrati onorari** confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva (sia in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria sia in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria).

(MF/ms)

Valute estere dicembre 2024

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di Dicembre 2024 (Prov. Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2024 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	140,4777
Peso Argentino	1067,6655

Dollaro Australiano	1,6529
Real Brasiliano	6,3843
Dollaro Canadese	1,4915
Corona Ceca	25,1361
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	7,6298
Corona Danese	7,4589
Yen Giapponese	161,0835
Rupia Indiana	89,0453
Corona Norvegese	11,7447
Dollaro Neozelandese	1,8217
Zloty Polacco	4,2704
Sterlina Gran Bretagna	0,82804
Nuovo Leu Rumeno	4,9749
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,0479
Rand (Sud Africa)	19,0606
Corona Svedese	11,504
Franco Svizzero	0,9339
Dinaro Tunisino	3,3196
Hryvnia Ucraina	43,7588
Forint Ungherese	411,986

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi

alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici): nuovo regolamento 2025

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico, che l'assemblea di E.B.M., ha deliberato l'approvazione del nuovo [Regolamento E.B.M.](#) che entra **in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025.**

Tra le variazioni più rilevanti, a favore di Lavoratrici, Lavoratori e Aziende, si segnala **l'incremento del 50% dei rimborsi per le prestazioni di seguito riportate:**

- **Carenza di Malattia** > da € 105 a € 160
(per carenze avvenute a partire dal 1° gennaio 2025)
- **Nascita o Adozione** > da € 200 a € 300
(per nascite o adozioni a partire dal 1° gennaio 2025)
- **Iscrizione Asilo Nido** > da € 200 a € 300
(per le iscrizioni a partire dall'anno scolastico 2025/2026)
- **Iscrizione Scuole Medie Superiori** > da € 120 a € 180
(per le iscrizioni a partire dall'anno scolastico 2025/2026)
- **Iscrizione Università** > da € 200 a € 300
(per le iscrizioni a partire dall'anno accademico 2025/2026)

Inoltre è stata **estesa la possibilità**, per le Lavoratrici e per i Lavoratori, di **richiedere il rimborso una tantum** per la Fruizione dei **Permessi Ex L.104/92 anche per assistenza a coniuge o convivente di fatto**, come descritto in dettaglio al

seguente [link](#).

Infine, **a beneficio dei familiari**, in caso di prematura scomparsa della Lavoratrice o del Lavoratore, è stata **introdotta una nuova prestazione del valore di € 1.000**. Per verificare se sussistano le condizioni per la presentazione della domanda, consultare [Premorienza](#) nella sezione [Prestazioni](#) del sito.

Nello [Schema Prestazioni E.B.M.](#) trovate evidenziate tutte le variazioni sopra descritte.

E' inoltre consultabile online e scaricabile anche la [Guida alle Prestazioni E.B.M.](#) aggiornata.

(FV/fv)

Serata-evento Campari con il Gruppo Giovani Imprenditori

Dopo la famiglia Crespi e il villaggio operaio, la famiglia Badoni e la sua storica fabbrica nel cuore di Lecco, in Confapi Lecco Sondrio sta per arrivare la storia di coloro che hanno ideato, più di 150 anni fa, un momento di convivialità grazie al loro preparato che ancora oggi amiamo.

Appuntamento esclusivo per le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio giovedì 13 febbraio 2025, ore 18, quando nella sede di via Pergola 73 il Gruppo Giovani Imprenditori presenterà il libro **“L’elisir dei sogni – La saga dei Campari”** con ospite l’autrice del romanzo **Silvia Cinelli** (Rizzoli edizioni), in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco. Il romanzo racconta la nascita del Campari grazie all’intuizione di Gaspare, liquorista, che attorno al 1862 sbarca a Milano e poco dopo inventa l’intramontabile bitter. Da quel momento è un’escalation di successo per il piemontese che apre anche un bar frequentatissimo in corso Vittorio Emanuele e tramanda la sua arte ai figli Davide e Guido che, alla sua morte improvvisa, porteranno all’apice quella che

diverrà l'azienda di famiglia insieme alla madre Letizia. Dopo la presentazione del libro in Confapi Lecco Sondrio si terrà l'**aperitivo** a base Campari preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera, indirizzo sala e bar.

*“Negli ultimi due anni abbiamo ospitato autori di romanzi di saghe familiari e imprenditoriali amatissime – commenta **Federica Fagioli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori** - . Dopo i Crespi e i Badoni, abbiamo deciso di puntare su un marchio famosissimo: Campari. L'obiettivo è scoprire la storia e i retroscena di un prodotto che tutti conoscono e che hanno provato almeno una volta nella vita”.*

Anna Masciadri
Ufficio stampa

Rentri: formazione con l'albo gestori

Dal 30 gennaio 2025 prende il via il **terzo percorso formativo** rivolto alle imprese e agli enti interessati ad operare sul Rentri. Sulla [pagina del sito web dell'albo gestori](#) ci sono tutti i dettagli.

Sono attività formative in modalità webinar, suddivise per temi: **iscrizione** (30/01 e 7/02), **compilazione registro digitale** (31/01 e 17/02), **gestione formulari** (14/02 e 21/02).

La partecipazione ai webinar è completamente gratuita, sono finalizzati a fornire le informazioni relative agli aspetti operativi del Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRI).

E' prevista una registrazione. Si rimanda al sito per le date e gli altri dettagli.

Rentri: vidimazione e gestione dei formulari dal 13 febbraio 2025

Come noto, dal 13 febbraio 2025 **non è più possibile** usare il modello vecchio di formulario (FIR) che è stato in uso fino ad ora, ma si passa al **nuovo modello, scaricabile e vidimabile dalla piattaforma Rentri**.

Si sottolinea che anche le imprese che non sono obbligate per ora a registrarsi al Rentri (imprese al di sotto dei 50 addetti), devono accedere alla [pagina web del Rentri](#) come “produttori di rifiuti non iscritti” per scaricare i nuovi modelli di formulario rifiuti, che vanno stampati dopo una vidimazione virtuale.

La prima volta che si accede a questo servizio della piattaforma Rentri occorre necessariamente utilizzare lo Spid del legale rappresentante dell'impresa, che inserisce i dati anagrafici dell'impresa e può abilitare alcuni suoi collaboratori come “incaricati” per la gestione del Rentri. Successivamente gli incaricati potranno agire in autonomia con il proprio Spid.

[A questo link del sito del Rentri](#) ci sono tutte le spiegazioni per i servizi necessari ai soggetti non tenuti all'iscrizione.

In tema di **vidimazione del FIR** nelle due modalità possibili (vidimazione in bianco o vidimazione documento parzialmente compilato a video) si suggerisce e si raccomanda di seguire il “[Tutorial per FIR cartaceo](#)” che spiega in 10 minuti come

compilare i diversi campi e come salvare la bozza, vidimarla ed emetterla correttamente su carta.

Per la **gestione del FIR cartaceo** nelle fasi di consegna del rifiuto al trasportatore, trasporto vero e proprio, consegna al destinatario, completamento della compilazione e gestione della ex quarta copia, consultare le faq dedicate, che si allegano per comodità a questa circolare.

Si ricorda infine che **l'area demo** è disponibile per provare la compilazione video dei documenti e per abituarsi al sistema Rentri, prima di farlo in modo ufficiale nell'area non demo.

(SN/am)

[9805_03A_- _RIFIUTI_RENTRI_gestione_formulari_FAQ.pdf](#)
[Download](#)